

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesco Saracino



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 4 DEL 18/01/2010**

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23.01.2010 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- ufficio legale - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 21.03.2010

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

**RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA NOTIFICATO IN DATA 28.10.2009. RESISTENZA IN GIUDIZIO E INCARICO LEGALE.**

L'anno duemiladieci , il giorno diciotto , del mese di gennaio , alle ore 16.00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
**CERTIFICA**

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23.01.2010 al 07.02.2010 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	P
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Comunale dott Francesco Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 233/09 (proponente: Sindaco) predisposta in data 29/12/2009 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 29/12/2009 dal Dirigente Responsabile del UFFICIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 04/01/2010 dal Dirigente Responsabile F.F. del Settore Servizi Finanziari dott. Francesco Rinaldini;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 233/09.

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



**PROPOSTA  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 233 DEL 29/12/2009**

**RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA NOTIFICATO IN DATA 28.10.2009. RESISTENZA IN GIUDIZIO E INCARICO LEGALE.**

CENTRO DI RESPONSABILITA': UFFICIO LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Andrea Berti

.....  
**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna notificato presso la civica residenza in data 28.10.2009 da Omissis *"per l'annullamento del provvedimento prot. n. 20168, dd. 15.07.2009, notificato i giorni 17.7.2009 e 18.7.2009, avente ad oggetto l'annullamento in autotutela, del silenzio assenso, in ordine ad una istanza di rilascio di permesso di costruire, formulata dagli odierni ricorrenti ed il contestuale diniego dell'istanza di permesso di costruire presentata in data 2.1.2009, nonché di ogni atto lesivo al medesimo presupposto e, per quanto occorrer possa, dell'art. 85 del R.U.E. nella relativa parte finale, ove il medesimo prevede che, per la verifica dell'utilizzazione degli indici dell'unità di intervento, si operi un riferimento temporale al 29.11.1995 e degli atti deliberativi consiliare di adozione ed approvazione, in parte qua, della norma anzidetta."*;

Visti i motivi del ricorso suddetto: "I) atto di annullamento: 1) *Violazione di legge (art. 7 l. n. 241/1990), violazione dei principi di trasparenza del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990). 2) Erronea applicazione di legge, sotto diverso profilo (art. 21 octies l. n. 241/1990), nonché dei principi, anche di formazione giurisprudenziale, che legittimano il corretto esercizio del potere di auto annullamento di atti ampliativi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, lesione delle legittime aspettative della ricorrente alla conservazione dell'atto annullato e carenza assoluta di motivazione"*; "II) Provvedimento reiettivo dell'istanza di rilascio del permesso di costruire. 1) *Eccesso di potere per difetto di istruttoria, conseguente travisamento della realtà, perplessità e/o, comunque, illogicità della motivazione e contraddittorietà del provvedimento avverso con altro atto amministrativo (deliberazione del Consiglio Comunale di Cattolica n. 76, dd. 31.07.2008). 2) Erronea applicazione di legge (art. 85 R.U.E.) e principi di diritto urbanistico in materia di asservimento delle aree alle costruzioni ed eccesso di potere per travisamento della realtà, illogicità manifesta e carenza di motivazione. 3) Violazione di legge, art. 10 bis l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. - Art. 85 ultimo capoverso R.U.E.. 1) Eccesso di*

*potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento e carenza assoluta di motivazione.”;*

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dai ricorrenti: "*Chiedono che l'On. Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare gli atti censurati, con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio, rimborso 12,5 spese generali, del contributo unificato anticipato, C.N.P.A. 2% ed I.V.A. 20%.*";

Vista la Nota di questo Ufficio prot. n. 32483 del 19.11.2009;

Vista la Nota del Dirigente del Settore Urbanistica prot. n. 33574 del 01.12.2009;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 60/09 del 29.12.2009 contenente la proposta di decisione sulla lite e la proposta di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Visti gli atti del procedimento;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

## D E L I B E R A

1) di resistere in giudizio nella causa promossa con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna notificato presso la civica residenza in data 28.10.2009, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

.....